

il punto



Gaetano Insolera

Declino e caduta
del diritto penale liberale



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

© Copyright 2019

Edizioni ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884675599-5

Introduzione

Comincio dal titolo.

Spero che nessuno pensi all'intento mio di paragonare questo scrittarello alla grandiosa opera di Edward Gibbon.

Avevo quel titolo e quel libro nella testa quando pensai di raccogliere alcuni scritti – o parti di essi – che presentavano un filo conduttore nello svolgersi degli avvenimenti in un certo lasso di tempo (2014-2018): in prevalenza si tratta di interventi a convegni.

I post scripta, in qualche caso, ci portano al momento di chiusura di questo libretto (Maggio 2019).

È una sorta di diario di avvenimenti occorsi ad un viaggiatore: e il viaggiatore di cui si vuole raccontare è il Diritto penale.

E qui bisogna dire che cosa intenda per Diritto penale chi ha deciso, con incoscienza temeraria, di scriverne la cronaca.

Più pertinente, forse parlare, di Sistema penale.

A questo proposito immagino un oggetto sfaccettato e da osservare in sequenze diverse. Muove da disposizioni normative, regole, precetti che pongono divieti e obblighi la cui trasgressione condiziona l'inflizione di pene (sofferenze programmate e dosate); ancora regole processuali che governano la ricostruzione dei fatti e l'accertamento di responsabilità; ancora regole sui modi e i limiti dell'espiazione delle pene.

Attorno a questo nucleo definitorio operano altri fattori.

A valle dei testi sta infatti il potere di chi applica le regole.

Il sistema giudiziario: questa sequenza pone questioni non più circoscrivibili al tema, eterno, dei limiti della interpretazione del testo, nel quale recintare il passaggio dalla regola al giudizio, dalla disposizione normativa alla norma reale.

Il Potere giudiziario, volto del potere spesso rifiutato con eccessiva umiltà da molti suoi appartenenti, va decifrato nella sua concreta microfisica, a sua volta basata su fonti e regole variamente graduate e da ideologie.

Se poi facciamo un passo indietro, retrocediamo alle fonti: la virtuosa supremazia della Costituzione impone la riserva di Legge per decidere cosa e quanto punire, come si deve decidere di farlo e con quali limiti. Un privilegio del solo Parlamento: e questo stringe il nodo tra sistema penale e sistema politico.

Ma, ancora la Costituzione, prevede di ricevere fonti sovranazionali: e si è posta la questione dei limiti, in penale, del loro recepimento.

Non si può dimenticare come prima delle sequenze richiamate, che danno volto al Sistema penale, stia il rapporto tra volontà legiferante e società. Un altro nodo, all'origine di tutto: quello della legittimazione dell'autorità che decide cosa e come punire. Ancora regole, procedure: la loro epifania nell'aggettivo che accompagna il sostentativo "democrazia", altrimenti scialbo e ingannevole.

Ogni racconto di viaggio comincia dalla descrizione e dalla storia dei luoghi che si lasciano. Si arresta con quella della tappa raggiunta.

Ancora Gibbon: anche il suo racconto si conclude con la "caduta" di un mondo e del suo ordine. Sappiamo però che quegli avvenimenti non costituirono la fine della storia, ma l'affermarsi di altri mondi e altri ordini.

Così al pessimismo che il momento presente induce, quanto al sistema penale e alle nostre libertà, non deve corrispondere certo una resa: il penalista – per come l'intendo – ha un'unica e precisa deontologia: la difesa dell'individuo e dei suoi diritti inviolabili – si tratti anche dell'incarnazione del diavolo – di fronte alla più potente macchina punitiva inventata dalla modernità. Una affermazione che può sembrare iperbolica solo se si trascura l'enorme influenza assunta dalla rivoluzione informatica: basti riflettere anche solo su due aspetti. Da un lato strumentazioni investigative che hanno travolto qualsiasi sfera di riservatezza di chi dovrebbe essere presunto non colpevole; dall'altro i nuovi media, con la loro capacità di costruire il colpevole fin dalle prime battute delle indagini.

Sono storie ormai note. Ma torniamo alla deontologia del penalista che non può non riconoscersi nei principi di un diritto penale liberale.

Così ho provato a raccontare l'erosione progressiva dei suoi corollari, principi che mi affascinarono quando mi avvicinai ad essi con la lettura del manuale di Giuseppe Bettiol – a proposito di chi, giovane penalista, non esitò a difendere quei principi, in pieno periodo di massimo consenso al regime – e mi spinsero, fino ad allora svagato studente di giurisprudenza, verso le discipline penalistiche, praticate, come forse si dovrebbe fare, nell'Università e nel foro.

Parliamo del viaggio in questi ultimi cinque anni.

I lettori, posto che ve ne siano, non troveranno progettualità costruttive: spero risulti chiaro come la dimensione politica del diritto penale non possa travestirsi da braccio tecnico, indifferente alla fisionomia delle istituzioni della Repubblica.

Se si mantengono i piedi fermi nella difesa dei principi di un diritto (sistema) penale liberale, sarà la constatazione del loro tradimento a dirci della qualità della nostra democrazia.

Questo impegno si rafforza a causa della evidente incompatibilità delle attuali manifestazioni di populismo penale con l'ethos del nostro Stato costituzionale di diritto.

Ringrazio Giorgio Abbadessa per la postfazione.

Quando, nel 2004, ritornai nella mia università, lo trovai studente del mio corso. Mi colpì, non solo per l'eccellente capacità di apprendimento. Già allora manifestava la propensione per il dialogo critico fino all'eterodossia. Per me, nell'Università sono questi talenti preziosi: antidoto efficace al veleno dell'albagia professorale e al servilismo. Il dialogo con Abbadessa proseguì ininterrotto durante il suo corso di dottorato a Milano e successivamente, fino alla scelta dei testi di questa raccolta.

Il taglio del suo pensiero non è cambiato, ma si è arricchito in profondità ed esperienza.

Ringrazio anche Tommaso Guerini per i dialoghi proficui e la collaborazione nelle riflessioni sul tema di mafia, antimafia e antipolitica.

Un ringraziamento a Emanuela Fronza, lettrice preziosa per dare forma a questo diario di viaggio del Diritto penale, a Carlo Guarnieri, per i consigli ricevuti, e a Luigi Cameriero per l'amichevole confronto sull'idea di questa pubblicazione.

Un grazie speciale, infine, a colui che è il prezioso maestro di tutti i penalisti, a Marcello Gallo. Per il dialogo continuo di cui mi fa dono.

Maestro vero e indiscusso nella costruzione dei fondamentali istituti di una dogmatica razionale e coerente con la Legge fondamentale, ma, soprattutto, per un ininterrotto impegno civile e politico per un sistema penale con al centro i diritti di libertà di tutti.